



BANCA DEL VENEZIANO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO SOC. COOP.

Sede Legale: 30010 Bojon di Campolongo Maggiore (Venezia) – Via Villa, 147

Direzione Generale: 30034 Mira (Venezia) – Riviera G. Matteotti, 14

N.ro di iscrizione del Registro Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 00272940271

Iscr. Trib. di Venezia n. 8480 – C.C.I.A.A. 96739 di Venezia – Iscr. Albo Aziende di Credito n. 4662

Iscr. Albo Cooperative n. A160398 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.11.2011

INDICE

| | |
|---|----|
| Premessa | 3 |
| 1. Ambito normativo di riferimento | 4 |
| 2. Reati contemplati dalla normativa | 5 |
| 3. Il Modello 231 della Banca del Veneziano | 6 |
| 3.1. I riferimenti per il settore di appartenenza | 6 |
| 3.2. Il progetto 231 della Banca del Veneziano | 6 |
| 4. Il Modello 231 della Banca del Veneziano: il sistema organizzativo | 7 |
| 4.1. Il sistema organizzativo | 7 |
| 4.2. Le attività sensibili | 9 |
| 4.3. La formazione e l'attuazione del processo decisionale | 9 |
| 4.4. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie | 9 |
| 5. Il Modello 231 della Banca del Veneziano: l'Organismo di vigilanza | 10 |
| 5.1. L'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01 | 10 |
| 5.2. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza | 11 |
| 6. Il sistema disciplinare | 11 |
| 7. I comportamenti attesi | 12 |
| 8. Aggiornamento del Modello 231 | 12 |

Premessa

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop. (di seguito “Banca del Veneziano” oppure “la Banca”), volto a prevenire i reati contemplati dal Decreto. Esso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 21.11.2011 e sarà sottoposto a verifica e riesame secondo le regole definite dal modello stesso.

Nel documento viene utilizzata la seguente terminologia:

- D. Lgs. 231/01: Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
- Modello 231/01: il Modello organizzativo di cui all'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 231/01
- Banca: la Banca di Credito Cooperativo del Veneziano soc. coop., con sede a Bojon di Campolongo Maggiore (Ve), via Villa, 147 e sede amministrativa a Mira (Ve), Riviera Matteotti, 14
- Linee Guida di Settore: linee guida ABI - Documento pubblicato e diffuso da ABI nel dicembre 2002, inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la formulazione delle osservazioni sull'idoneità dei modelli (rif. art. 6, comma 3 del D. Lgs. 231/01) e successivi aggiornamenti
- Linee Guida Federcasse: documento relativo al Progetto di adeguamento dei Modelli organizzativi, di gestione e controllo, emanato nel maggio 2003 e successive integrazioni
- Soggetti apicali: *“persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo”* (art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 231/01). Tali soggetti sono individuati nelle persone che compongono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e nei componenti la Direzione Generale (Direttore Generale e Vice-Direttore Generale)
- Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001)
- Organismo di Vigilanza: l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

1. Ambito normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo n. 231/01, entrato in vigore il 04.07.2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D. Lgs. 231/01 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcune precise tipologie di reati (v. punto successivo) commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi,
 - da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
- Tale responsabilità è distinta da quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, pur essendo quest'ultimo un elemento necessario della prima. La normativa dunque amplia l'impatto della commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, attraverso il coinvolgimento diretto degli "enti" che ne abbiano comunque un interesse o vantaggio.

L'"Ente", per contro, è esentato dalla cosiddetta "responsabilità amministrativa" (art. 6 e art. 7):

- per reati commessi da "persone sottoposte alla direzione e vigilanza" se ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- per gli altri soggetti se prova nel corso dell'eventuale procedimento che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il modello organizzativo e di gestione, previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a), è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Reati contemplati dalla normativa

La Sezione III del D. Lgs. 231/01 agli articoli 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies e 25-novies e 25-decies richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti, specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

Un ulteriore richiamo alla responsabilità amministrativa degli enti viene compiuto dalla legge 16.03.2006, n.146, che estende tale responsabilità per i reati cd. "transnazionali".

Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni dello Stato (artt. 640-bis e 316-ter c.p.)
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p., comma 1, numero 2)
- Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)
- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.)
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.)
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 c.c.)
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis, 270-ter, 307, 418 c.p., Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo dicembre 1999)
- Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602 c.p.)
- Reati di abuso di mercato (artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter T.U.F.)
- Reati transnazionali (art. 416-bis c.p., art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973, art. 74 D.P.R. n. 309/1990, artt. 648-bis e 648-ter c.p., art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. n. 286/1998, artt. 377-bis e 378 c.p.)
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590, 3^a comma c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

- Delitti di criminalità organizzata (art. 416, art 416-bis, art 416-ter, art. 630 c.p.; art. 74 D.P.R. 309/90 e art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-querter c.p.)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, comma 1, lettera a) bis, art. 171, comma 3, art. 171-bis, commi 1 e 2, art. 171-ter, art. 171-septies e octies legge 633/1941)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.)

3. Il Modello 231 della Banca del Veneziano

3.1. I riferimenti per il settore di appartenenza

Il D. Lgs. 231/01 prevede che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo i requisiti previsti, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti"*.

Il Modello 231/01 della Banca del Veneziano è stato definito avendo come preciso riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida di settore per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle Banche e la normativa di settore emanata dalle Autorità competenti, quali Banca d'Italia, Consob e Isvap, che disciplinano in termini complessivi l'attività bancaria e che definiscono i principi e le linee guida anche per aspetti organizzativi delle aziende e dei gruppi bancari.

Inoltre, il Modello 231/01 della Banca ha recepito i contributi teorici e le indicazioni operative presenti nelle Linee Guida ABI e nelle Linee Guida Federcasse. Le indicazioni contenute nelle Linee Guida sono state integrate e precisate tenendo in considerazione le specificità della Banca, le sue dimensioni, le caratteristiche operative e la struttura organizzativa.

3.2. Il progetto 231/01 della Banca del Veneziano

Preso atto di questi riferimenti e considerata la particolare attenzione che la Banca del Veneziano pone alla conformità con quanto previsto a livello normativo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 21.11.2011 l'attuazione di un progetto finalizzato all'adozione di uno specifico "Modello 231/01" atto a prevenire i reati rientranti nel perimetro del decreto e, perciò, ad esentare la Banca da eventuali responsabilità amministrative.

Il progetto relativo al Modello 231/01 è stato sviluppato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2011 sotto il coordinamento della Direzione Generale e con il supporto consulenziale della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo.

Alle attività di progetto hanno partecipato i Responsabili della Funzione di Conformità e Antiriciclaggio e della Direzione Organizzativa, quelli delle Unità Organizzative della Banca di volta in volta interessate ed un campione di filiali rappresentative del modello di rete della Banca.

Tutti i passi, le attività, i risultati di progetto sono stati documentati ed il relativo dossier è archiviato presso la Direzione Organizzativa.

Mediante questo progetto la Banca del Veneziano intende integrare l'attuale modello organizzativo e di controllo interno attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D. Lgs. 231/01" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati" contemplati dal D. Lgs. 231/01, anche al fine di:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali azioni illecite possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo sia per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti aziendali e delle persone che rappresentano la Banca, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari;

- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di compliance, di etica, di trasparenza e di correttezza perseguite dalla Banca.

In particolare, i capisaldi del Modello 231/01 della Banca del Veneziano sono rappresentati da:

- il Sistema organizzativo della Banca, inteso come insieme di principi, regole, processi e prassi operative che disciplinano le responsabilità e lo svolgimento delle attività di governo, operative e di controllo dell'azienda;
- l'Organismo di Vigilanza, inteso come organo a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento, osservanza e aggiornamento del modello ed avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, punto b) del Decreto.

Di seguito, per ciascuno dei due capisaldi, anche con riferimento ai requisiti del Modello 231/01 (ex art. 6 comma 2), sono descritte le caratteristiche atte a rispondere alle finalità del legislatore.

4. Il Modello 231 della Banca del Veneziano: il sistema organizzativo

4.1. Il sistema organizzativo

La Banca del Veneziano ha sviluppato nel tempo - ed opportunamente documentato - il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con l'evoluzione strategica ed organizzativa.

Le disposizioni che regolano il sistema organizzativo, che possono essere di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee, sono costituite da disposizioni legislative e regolamentari, da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e da norme interne.

I principali riferimenti documentali interni che descrivono l'organizzazione della Banca del Veneziano sono:

- Statuto Sociale (ultima modifica 15.05.2011)
- Regolamento assembleare (deliberato dall'Assemblea dei Soci del 24.05.2009)
- Regolamento del Comitato Esecutivo (ultima modifica 29.06.2009)
- Regolamento interno (ultima modifica 10.10.2011)
- Regolamento disciplinare aziendale (ultima modifica 26.7.2004, in vigore dal 2.9.2004)
- Regolamento del processo finanza (deliberato il 30.03.2009)
- Regolamento del credito e circolari esplicative (ultima modifica 24.10.2011)
- Disposizioni in materia di conflitti di interessi, di obbligazioni degli esponenti aziendali e degli interessi degli amministratori (ultima revisione 31.1.2011)
- Policy per la gestione dei conflitti di interesse ("Strategia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse" ultima revisione 16.12.2010)
- Procedure Interne sulla gestione del Prodotto di cui alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Sezione XI "Requisiti organizzativi" - Par. 2" (deliberate il 24.05.2010 (reclami), il 31.05.2010 (fase genetica del Prodotto o del servizio), il 26.07.2010 (Proposta e commercializzazione del Prodotto o del Servizio e Fase successiva alla vendita del Prodotto o del servizio))
- Regolamento della Funzione Conformità (ultima modifica 21.11.2011)

- Regolamento sull'utilizzo della firma sociale (ultima modifica il 13.06.2011)
- Regolamento Incassi e pagamenti (deliberato il 14.5.2007)
- Piano di continuità operativa (ver. 1.3 deliberata 09.05.2011)
- Strategia di gestione delle operazioni personali (deliberato il 31.05.2010)
- Regolamento dei flussi informativi (deliberato 29.11.2010)
- Regolamento antiriciclaggio (divulgato il 26.08.2011 con comunicazione OD 8/2011).
- Politiche di gestione del rischio di riciclaggio, Procedura relativa all'adeguata verifica della clientela, Procedura relativa agli obblighi di registrazione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico, Regolamento della Funzione Antiriciclaggio, Procedura per la segnalazione delle operazioni sospette, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.08.2011.

Con riferimento ai requisiti dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/01 si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo della Banca ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

A tal proposito è stato rilevato che il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità, alla proceduralizzazione delle attività e alla definizione dei controlli.

La gestione e la divulgazione dei documenti che descrivono l'organizzazione e le regole di funzionamento della Banca è curata dalla Direzione Organizzativa attraverso gli ordinari documenti di comunicazione aziendale (Ordini di Servizio della Direzione Generale, Istruzioni Operative, Comunicazioni di Servizio, ecc.) e l'aggiornamento della rete *intranet* aziendale.

L'aggiornamento del corpo normativo aziendale è attivato dalla Funzione Compliance per le materie di competenza, a supporto delle funzioni aziendali, a garanzia dell'aderenza al contesto normativo di riferimento di legge e di settore e all'evoluzione delle attività svolte.

La Banca è dotata di un Sistema dei Controlli Interni conforme alle indicazioni della normativa di Vigilanza. Esso è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della banca. Se ne possono individuare alcune tipologie, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:

- i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (ad es. i controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office;
- i controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- l'attività di revisione interna, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli

interni. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

4.2. Le attività sensibili

Per l'individuazione delle attività rischiose della Banca ex D. Lgs. 231/01 si è provveduto ad effettuare un'analisi sulla struttura organizzativa allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per interlocutori, vi sia la possibilità di commettere uno dei reati richiamati dal Decreto.

Per ogni attività a potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, da parte dei Responsabili delle Unità Organizzative coinvolte, la frequenza dell'attività, le possibili fattispecie di rischio, la gravità del danno per la Banca, la possibilità di esistenza di un vantaggio/interesse per la stessa, il coinvolgimento di personale di altre unità organizzative o di enti esterni, la normativa aziendale di riferimento e le modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre contromisure organizzative, le eventuali opportunità di miglioramento.

Le risultanze dell'analisi, riassunte in un documento denominato "Individuazione delle attività sensibili ex art. 6 D. Lgs. 231/01 e Risk Assessment" sono state validate dalla Direzione Generale e sottoposte al Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta dell'11.07.2011 e costituiranno punto di riferimento per le successive attività di integrazione/miglioramento dell'attuale assetto organizzativo e di controllo interno relativamente alle materie di cui al D. Lgs. 231/01.

Nella stessa seduta dell'11.07.2011 si è altresì svolta con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, un'attività di autovalutazione ai fini della stima delle probabilità di reato.

4.3. La formazione e l'attuazione del processo decisionale

Al fine di dotare la Banca di una efficace ed efficiente struttura organizzativa interna e di disciplinare le modalità di formazione ed attuazione del processo decisionale per tutte le aree di attività, la Banca ha emanato la normativa interna di cui al precedente punto 4.1 che descrive le responsabilità in capo agli Organi amministrativi e alle diverse unità organizzative.

Le principali fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono formalizzati e pubblicizzati all'interno della struttura.

Nel corso della rilevazione effettuata ai fini della verifica del Modello 231/01 è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo normativo della Banca, che costituisce la principale modalità di prevenzione rispetto alla possibilità di realizzare comportamenti illeciti. Il Sistema dei Controlli Interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

In considerazione del livello di articolazione della normativa interna, i processi decisionali sono risultati adeguatamente "sotto controllo" e sono di agevole verifica da parte del Vertice aziendale e del Collegio Sindacale.

4.4. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie

La Banca del Veneziano intende definire una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sui seguenti aspetti principali:

- sono normati nell'ambito del documento "Regolamento e Disposizioni operative del Processo di gestione delle infrastrutture e delle spese" i criteri, le modalità, gli adempimenti, le facoltà, i supporti procedurali inerenti la formazione dei budget di spesa, l'individuazione dei centri di costo abilitati, le tipologie di spese ammesse ed i soggetti abilitati; sono dettagliati, inoltre, i poteri di autonomia nelle diverse materie e i limiti alla spesa autorizzati;
- è prevista una procedura operativa di gestione delle spese che regola le fasi di valutazione delle offerte, formazione della decisione, formulazione dell'ordine, ricezione del materiale, ricezione e verifica delle fatture e liquidazione delle fatture;

- in particolare sono distinte le responsabilità relative alla predisposizione dell'ordine (funzioni di sede delegate), alla contabilizzazione e all'autorizzazione al pagamento;
- il processo e le singole spese sono oggetto di controlli a cura della funzione Internal Audit, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione delle commissioni e altre condizioni per la clientela della Banca;
- in materia di erogazione del credito sono disciplinati i poteri di autonomia (centrale e periferica) per organo deliberante e per ciascuna tipologia di affidamento;
- sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione di tassi attivi e passivi e altre condizioni per la clientela della Banca (validi anche in caso di clientela rappresentata da Enti Pubblici).

Le attività di acquisizione di beni e/o servizi della Banca sono inoltre ispirate ai principi di correttezza, imparzialità ed economicità.

5. Il Modello 231/01 della Banca del Veneziano: l'Organismo di vigilanza

5.1. L'Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/01

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231/01, individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è costituito da:

- un membro del CdA avente idonei requisiti di indipendenza,
- un membro del Collegio Sindacale,
- il Responsabile della Funzione di Conformità.

Tale composizione garantisce la rispondenza ai requisiti del Decreto in termini di autonomia, indipendenza ed efficacia.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- vigila circa la funzionalità e l'adeguatezza del Modello 231/01; ne richiede al Consiglio di Amministrazione l'adeguamento in seguito alle risultanze delle verifiche, all'evolvere della normativa, della struttura e delle attività aziendali.
- accerta l'applicazione e l'osservanza del Modello 231/01, tramite la pianificazione e la realizzazione di interventi di verifica secondo una frequenza e una priorità coerente con il profilo di rischio delle attività.
- richiede, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi che le strutture della Banca debbono inviare con indicazione della periodicità e delle modalità di comunicazione.
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione del Modello 231/01.
- è destinatario degli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/01.
- analizza le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative a violazioni del Modello 231/01 riferendone al Consiglio di Amministrazione.
- accerta e segnala al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231/01 che possano comportare l'insorgere di responsabilità e propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231/01.
- promuove, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231/01, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna.

Le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono dettagliati nello specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5.2. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231/01 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a fronte dei quali sussistono altrettanti obblighi da parte delle Unità Organizzative chiamate a risponderne, in particolare:

- accede a tutti i dati e prende visione dei documenti aziendali senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Resta fermo per i componenti dell'Organismo il vincolo alla riservatezza;
- può convocare riunioni cui invitare i dipendenti della Banca o richiedere relazioni dagli stessi, allo scopo di ottenere informazioni relative a specifiche attività sensibili ex D. Lgs. n. 231/01;
- riceve periodicamente i flussi informativi richiesti alle unità organizzative;
- riceve periodicamente dall'ufficio Internal Audit una relazione sull'attività di verifica svolta dalla funzione in materia 231/01, con particolare riguardo a violazioni del modello o a situazioni che ne delineino l'inefficacia;
- riceve dalla Direzione Organizzativa una relazione circa variazioni della struttura organizzativa, sviluppi e modifiche delle attività che potrebbero esporre la Banca all'accadimento di reati della specie prevista dal decreto, al fine di valutare l'eventuale adeguamento del Modello 231/01;
- riceve dalle varie unità organizzative specializzate (Servizio Legale, Funzione di Conformità, Unità Organizzative specialistiche per gli ambiti non rientranti nel perimetro normativo assegnato alla Funzione di Conformità) informazioni relative all'evoluzione della normativa;
- riceve le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del D. Lgs. 231/01, le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate.

E' fatto obbligo ai dipendenti e collaboratori di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali notizie relative alla commissione o tentativo di commissione di reati o alla violazione delle regole previste dal presente Modello 231/01.

Al fine di consentire tali segnalazioni sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza anche tramite uno specifico indirizzo di posta elettronica.

6. Il sistema disciplinare

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231/01 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dalla Banca.

A tal proposito si rileva che l'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231/01 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile, obblighi dei quali il contenuto del Modello 231/01 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231/01 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20.05.1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Il sistema disciplinare 231/01 prevede una differenziazione per fattispecie e ruolo dei soggetti interessati:

- **Lavoratori Dipendenti** (esclusi i Dirigenti): la Banca provvede ad informare i propri dipendenti che le sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. saranno applicate anche ai casi di violazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 231/01 e di quanto previsto dal Modello 231/01.
- **Dirigenti**: la Banca provvede ad inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità di condotte contrastanti con le norme di cui al D. Lgs. 231/01 e con il Modello 231/01.
- **Collaboratori autonomi e parasubordinati**: la Banca adotta nei singoli contratti un clausola della stesso tenore di quella prevista per i Dirigenti.
- **Consiglieri di Amministrazione e Sindaci**: la Banca richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al "Modello 231/01", con la previsione che, in caso di violazione di detto modello, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

7. I comportamenti attesi

Al fine di regolamentare i comportamenti attesi dai propri dipendenti e collaboratori la Banca ha ricompreso nel Codice etico un'apposita sezione (3 - "Rapporti interni alla Banca") dedicato ai comportamenti attesi in ordine alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01.

8. Aggiornamento del Modello 231/01

Il Modello 231/01 della Banca è portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

Il Modello 231/01 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/01, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231/01.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi, sviluppi e modifiche delle attività, dei processi aziendali, della struttura organizzativa che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.